



## CITTA' DI BARLETTA

### DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25  
del 30/04/2016

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 10,35, nella sala consiliare posta al 1° piano del Teatro Curci, convocato con inviti scritti recapitati a termini di legge, si è riunito in seduta ordinaria pubblica, di seconda convocazione, il Consiglio Comunale. Risultano presenti e assenti i Consiglieri, come dall'elenco che segue:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
01. CASCELLA Pasquale	Sindaco	SI		18.SALVEMINI Andrea	Consigliere	SI	
02.PESCHECHERA Carmela	Presidente	SI		19.MAFFIONE Michele	Consigliere	SI	
03. SCELZI Alessandro	Consigliere	SI		20. BASILE Ruggiero F.	Consigliere		SI
04. PIAZZOLLA Rossella	Consigliere		SI	21.DICORATO Ruggiero	Consigliere		SI
05. VENTURA Pasquale	Consigliere		SI	22.GRIMALDI Pier Paolo	Consigliere	SI	
06. CASCELLA Rosa	Consigliere	SI		23.DESARIO Grazia	Consigliere	SI	
07. CARACCILO Filippo	Consigliere	SI		24.CEFOLA Gennaro	Consigliere		SI
08. RUTA Nicola	Consigliere	SI		25.MARZOCCA Ruggiero	Consigliere		SI
09.SANTERAMO Antonio	Consigliere	SI		26.DICATALDO Sabino	Consigliere	SI	
10. DAMATO Giuliana C.	Consigliere	SI		27.DIPAOLA Giuseppe	Consigliere	SI	
11. BRUNO Cosimo D.	Consigliere	SI		28. CALABRESE Gennaro	Consigliere		SI
12. DAMIANI Dario	Consigliere		SI	29.MAZZARISI Michele	Consigliere		SI
13.LOSAPPIO Giuseppe	Consigliere		SI	30. DAMATO Antonio	Consigliere	SI	
14. DORONZO Carmine	Consigliere	SI		31.DASCOLI Francesca	Consigliere	SI	
15. SCIUSCO Pietro	Consigliere	SI		32.ALFARANO Giovanni	Consigliere		SI
16. CAMPESE Maria	Consigliere	SI		33.CANNITO Cosimo	Consigliere	SI	
17. RIZZI FRANCABANDIERA Anna	Consigliere	SI					

Presenti n. 22

Assenti n. 11

Assessori presenti dall'inizio della seduta: ass. Antonio Divincenzo, ass. Vincenza Dimaggio, ass. Maria Antonietta Dimatteo, ass. Vittorio Pansini; ass. Marcello Lanotte ed ass. Giuseppe Gammara. L'ass. Pelle entra in aula alle ore 10:44.

Partecipa il Segretario Generale Guglielmi dott.ssa Anna Maria.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Presidente avv. Carmela Peschechera alle ore 10:35 dichiara aperta la seduta.

La Presidente Peschechera introduce il secondo punto all'ordine del giorno: "Approvazione aliquote IMU 2016" e cede la parola all'ass. Pansini che relaziona in aula. Segue discussione così come da resocontazione in atti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO CHE** con la deliberazione n. 55 dell'8 aprile 2016, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale:

1. **DI CONFERMARE** per l'anno 2016 le aliquote IMU e le detrazioni già in vigore per le annualità 2014 e 2015 che, per effetto delle modifiche normative riportate in premessa, risultano rimodulate come segue:

- **Aliquota di base:** \_\_\_\_\_ **0,96%;**
- **Aliquota comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) applicata sul 50% della base imponibile:** \_\_\_\_\_ **0,96%;**

*l'imposta è ridotta al 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.*

- **Aliquota per i casi di comodato gratuito diversi dal precedente:** \_\_\_\_\_ **0,86%;**

*per le unità immobiliari ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali da A2 ad A7 (esclusi A1 - A8 - A9) e relative pertinenze rientranti nelle categorie catastali C2 - C6 - C7 (massimo una per tipologia) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di I° grado o collaterale di II° grado solo nel caso di scambio ed a condizione che il comodatario vi abbia stabilito la residenza anagrafica e non abbiano, questi e/o il coniuge, o altro componente il nucleo familiare, la proprietà di abitazioni esistenti sul territorio comunale, ovvero non siano titolari sulle stesse di diritti reali di godimento in una misura superiore al 49% ancorché ne sia impedita a qualsiasi titolo la disponibilità d'uso.*

- **Aliquota immobili locati a canone concordato:** \_\_\_\_\_ **0,96%, con riduzione dell'imposta al 75%.**

- **Aliquota per gli immobili rientranti nel gruppo catastale "D" (tranne D10):** \_\_\_\_\_ **0,86%;**

- **Aliquota per i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali:** \_\_\_\_\_ **0,86%;**

- **Aliquota per l'abitazione principale rientrante nelle categorie catastali A1 - A8 - A9 e relative pertinenze:** \_\_\_\_\_ **0,40%;**

*Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.*

- **Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) con detrazione di € 200,00:** \_\_\_\_\_ **0,50%**

2. **DI DARE ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 1, comma 17, Legge di Stabilità 2016, il minor gettito derivante dall'applicazione delle norme che abrogano quelle componenti di IMU, come sopra evidenziate, troverà copertura da una maggiore dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale;

3. **DI INVIARE** telematicamente, le aliquote approvate con la presente deliberazione e gli elementi da essa risultanti, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo secondo le modalità di trasmissione stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
5. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**CONSIDERATO CHE** con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 –, art. 1, sono state introdotte le seguenti importanti novità in materia di **Imposta Municipale Propria (IMU)**:

- **comma 10 – comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli):**  
L'imposta è ridotta al 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- **comma 13 - esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali.**  
Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
- **comma 15 - esenzione IMU per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari –**  
All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica».
- **comma 53 - Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.**  
All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».

**CONSIDERATO CHE**, nonostante l'introduzione delle suddette riduzioni ed esenzioni, **il comma 26 della Legge di Stabilità 2016** *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto- legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”* **ha di fatto vietato qualsiasi forma di aumento dei tributi regionali e locali;**

**CONSIDERATO CHE**, ai sensi dell'art. 1, comma 17, Legge di Stabilità 2016, il minor gettito derivante dall'applicazione delle norme che abrogano quelle componenti di IMU, come sopra evidenziate, troverà copertura da una maggiore dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale;

**VISTA** la Risoluzione del MEF n. 2/DF del 22/03/2016 secondo cui *“ogni disposizione contenuta nelle deliberazioni degli enti locali che determini nella sostanza un aumento della pressione tributaria deve ritenersi inefficace per l’anno 2016. Per espressa previsione del citato comma 26 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, il quale limita la sospensione dell’efficacia alle parti delle deliberazioni in cui sono disposti aumenti dei tributi, sono, invece, fatte salve le restanti parti che non comportano alcun aumento”*.

**VISTO** l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**VISTO** l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l’entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”*;

**VISTO** l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e ss.mm.ii., istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta Municipale Propria;

**VISTE** le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

**VISTE** le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

**VISTE** altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

**VISTO** l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 09/09/2014, con la quale sono state stabilite le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014 e per l’anno 2015;

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 9 settembre 2014, come modificato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30 aprile 2016;

**VISTO** l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

**VISTO** l’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno successivo e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**VISTO** l’art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all’esercizio provvisorio del bilancio;

**VISTO** il decreto del 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2016, e’ stato differito al 31 marzo;

**VISTO** il decreto del 01 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2016, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2016, e’ stato ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016;

**VISTO** l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli*

*stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

**VISTO** altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";*

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria rilasciati dal responsabile dell'area competente e quivi allegati;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTA** la L. 28/12/2015, n. 208;

Udito il dibattito così come da resoconto verbale.

**POSTA** in votazione palese per appello nominale la proposta, essa riporta il seguente esito:

Consiglieri Comunali presenti: 25;

Consiglieri Comunali assenti: 8 (Ventura, Mazzarisi, Calabrese, Cefola, Basile, Dicorato, Damiani, Piazzolla);

Voti favorevoli: 18;

Voti contrari: =;

Astenuti: 7 (Campese, Doronzo, Salvemini, Cannito, Marzocca, Alfarano, Losappio).

**POSTA** in votazione palese per alzata di mano la proposta per la immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 essa riporta il seguente esito:

Consiglieri Comunali presenti: 25;

Consiglieri Comunali assenti: 8 (Ventura, Mazzarisi, Calabrese, Cefola, Basile, Dicorato, Damiani, Piazzolla);

Voti favorevoli: 19;

Voti contrari: =;

Astenuti: 6 (Campese, Doronzo, Salvemini, Cannito, Marzocca, Losappio).

**VISTO** l'esito della votazione;

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

**DI CONFERMARE** per l'anno 2016 le aliquote IMU e le detrazioni già in vigore per le annualità 2014 e 2015 che, per effetto delle modifiche normative riportate in premessa, risultano rimodulate come segue:

- Aliquota di base: \_\_\_\_\_ 0,96%;
- Aliquota comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) applicata sul 50% della base imponibile: \_\_\_\_\_ 0,96%;

*l'imposta è ridotta al 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.*

- Aliquota per i casi di comodato gratuito diversi dal precedente: \_\_\_\_\_ 0,86%;

*per le unità immobiliari ad uso abitativo rientranti nelle categorie catastali da A2 ad A7 (esclusi A1 – A8 – A9) e relative pertinenze rientranti nelle categorie catastali C2 – C6 – C7 (massimo una per tipologia) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di I° grado o collaterale di II° grado solo nel caso di scambio ed a condizione che il comodatario vi abbia stabilito la residenza anagrafica e non abbiano, questi e/o il coniuge, o altro componente il nucleo familiare, la proprietà di abitazioni esistenti sul territorio comunale, ovvero non siano titolari sulle stesse di diritti reali di godimento in una misura superiore al 49% ancorché ne sia impedita a qualsiasi titolo la disponibilità d'uso.*

- Aliquota immobili locati a canone concordato: \_\_\_\_\_ 0,96%, con riduzione dell'imposta al 75%.

- Aliquota per gli immobili rientranti nel gruppo catastale "D" (tranne D10): \_\_\_\_\_ 0,86%;

- Aliquota per i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali: \_\_\_\_\_ 0,86%;

- Aliquota per l'abitazione principale rientrante nelle categorie catastali

A1 – A8 – A9 e relative pertinenze: \_\_\_\_\_ 0,40%;

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) con detrazione di € 200,00: \_\_\_\_\_ 0,50%

**DI DARE ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 1, comma 17, Legge di Stabilità 2016, il minor gettito derivante dall'applicazione delle norme che abrogano quelle componenti di IMU, come sopra evidenziate, troverà copertura da una maggiore dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale;

**DI INVIARE** telematicamente, le aliquote approvate con la presente deliberazione e gli elementi da essa risultanti, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo secondo le modalità di trasmissione stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con separata votazione il cui esito è sopra riportato;

IL PRESIDENTE  
Avv. Carmela Pescechiera

IL SEGRETARIO GENERALE  
Guglielmi dott.ssa Anna Maria

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Addi, 30 APR. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
Guglielmi dott.ssa Anna Maria

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi 30 MAG. 2016 e rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. REP. 1204

Addi, 30 MAG. 2016

IL RESPONSABILE  
ALBO PRETORIO ON LINE  
Dott.ssa MARIA RIZZITELLI  
**SERVIZI ISTITUZIONALI**  
Il Responsabile  
dott.ssa Rossella MESSANEGLI

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi art.134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Addi \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

ORIGINALE della Deliberazione

COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Data .....

Il Funzionario/Responsabile